Covid-19 ammortizzatori sociali – INPS, messaggio n. 4484/20

30 Novembre 2020

Come anticipato da Confindustria il 26 novembre scorso (cfr. comunicazione Ance di pari data), l'INPS, con il messaggio n. 4484/20, ha chiarito che il termine di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di CIGO/CIGD/ASO con causale Covid-19, relativi a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di novembre, è fissato al **31 dicembre 2020**.

Infatti, l'art. 12 comma 5 del D.L. n. 137/20 (c.d. Decreto Ristori) conferma la disciplina inerente i termini di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di integrazione salariale per le causali collegate all'emergenza Covid-19, secondo la quale il termine per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO/CIGD/ASO è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

La seconda parte del citato comma 5 prevede altresì che, in sede di prima applicazione della norma, il termine decadenziale di trasmissione delle istanze è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del D.L. n. 137/20. Tale termine si colloca alla data del 30 novembre 2020 (dal momento che il Decreto Ristori è entrato in vigore il 29 ottobre 2020), per cui la predetta disposizione non assolve alla specifica finalità di introdurre un termine di maggior favore per la trasmissione delle istanze.

Pertanto, le domande di trattamenti per causali collegate all'emergenza Covid-19, relative a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa con inizio nel mese di novembre 2020, potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (**31 dicembre 2020**).

Con il messaggio qui illustrato, inoltre, l'INPS anticipa l'imminente pubblicazione della circolare che illustrerà la nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza Covid-19, per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, come prevista dal D.L. n. 137/20 e dal D.L. n. 149/20.